

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. QUADRO GENERALE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA ALLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

La direttiva 2014/68/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, pubblicata sulla GUCE il 27 giugno 2014, risponde all'esigenza di procedere ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che la precedente analoga direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per le attrezzature a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di attrezzature a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sulle attrezzature a pressione.

La direttiva 97/23/CE doveva, pertanto, essere adeguata a tale regolamento ed a tale decisione.

La direttiva da recepire disciplina le attrezzature a pressione e gli insiemi che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire le attrezzature a pressione o gli insiemi completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

La direttiva si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua, sono rilevanti a questi fini qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a essere commercializzato e messo in servizio in quanto tale, e non gli elementi costitutivi non montati.

La direttiva è finalizzata ad armonizzare le disposizioni nazionali per quanto concerne il rischio derivante dalla pressione, mentre gli altri rischi che possono presentare tali attrezzature sono contemplati da altre direttive. In alcuni casi dette direttive specifiche riguardano anche il rischio derivante dalla pressione e possono essere considerate sufficienti per un'adeguata prevenzione dei rischi derivanti dalla pressione che le attrezzature in questione presentano ove il loro livello di rischio sia modesto.

Per talune attrezzature a pressione contemplate in accordi internazionali i rischi connessi con il trasporto internazionale, con il trasporto nazionale, nonché i pericoli e i rischi dovuti alla pressione, sono trattati in direttive dell'Unione basate su detti accordi. Tali direttive estendono l'applicazione delle disposizioni di detti accordi al trasporto nazionale, al fine di



garantire la libera circolazione delle merci pericolose migliorando la sicurezza del trasporto. Talune attrezzature a pressione, anche se sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, non presentano rischi significativi derivanti dalla pressione.

Al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza. Detti requisiti sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare.

La direttiva 97/23/CE operava una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo. Veniva effettuata anche una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Il 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, *Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE. È stato pertanto necessario adeguare la direttiva 97/23/CE al regolamento (CE) n. 1272/2008, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.

Come per tutte le direttive del nuovo approccio è previsto che gli operatori economici sono responsabili della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi ai requisiti della direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla presente direttiva.

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo.

È necessario garantire che le attrezzature a pressione e gli insiemi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali attrezzature a pressione o tali insiemi. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato attrezzature a pressione o insiemi conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura delle attrezzature a pressione o degli insiemi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

Il distributore mette le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi in questione.

Garantire la rintracciabilità delle attrezzature a pressione o degli insiemi in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato



di rintracciare gli operatori economici che hanno commercializzato attrezzature a pressione o insiemi non conformi.

La direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di sicurezza, senza irrigidirli in specifiche prescrizioni tecniche. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è prevista una presunzione di conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi alle norme armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, specialmente per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e le prove delle attrezzature a pressione o degli insiemi.

La fabbricazione di attrezzature a pressione esige l'impiego di materiali sicuri. In mancanza di norme armonizzate le caratteristiche dei materiali destinati ad un uso ripetuto vengono definite mediante approvazioni europee di materiali rilasciate da uno degli organismi notificati specialmente designati per questo compito. I materiali conformi a siffatta approvazione beneficiano di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.

Data la natura dei rischi determinati dall'impiego delle attrezzature a pressione e degli insiemi, e per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, sono previste procedure di valutazione della conformità. Tali procedure sono concepite tenendo conto del grado di pericolo caratteristico delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Pertanto ad ogni categoria di attrezzature a pressione è attribuita una procedura adeguata o una selezione di procedure diverse ma ugualmente rigorose. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità sono state scelte tra questi moduli. I particolari aggiunti alle suddette procedure sono giustificati dalla natura della verifica richiesta per le attrezzature a pressione. I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva stessa e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, nei casi in cui un'attrezzatura a pressione o un insieme siano regolamentati da vari atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

In generale, le attrezzature a pressione e gli insiemi devono recare la marcatura CE. La marcatura CE, che indica la conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE e le sue relazioni con altre marchature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

La marcatura CE non deve essere apposta alle attrezzature a pressione che implicano solo un rischio minimo connesso alla pressione e per le quali non si giustifica pertanto alcuna procedura di certificazione.

Talune procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva da recepire richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 97/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere



notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine si è ritenuto necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

Il sistema a tal fine previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, la direttiva sottolinea l'opportunità di impiegarlo anche ai fini della notifica.

L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia il predetto regolamento consente alle autorità nazionali di optare per una valutazione diretta prescrivendo, in tal caso, che al fine di assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, forniscano alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per le attrezzature a pressione o gli insiemi da immettere sul mercato dell'Unione, la direttiva prevede che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto necessario che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi di valutazione della conformità applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per questo motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, la direttiva tende a garantire la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi di valutazione della conformità.

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della direttiva, sono conferite competenze di esecuzione alla Commissione europea. Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 97/23/CE prevedeva già un regime transitorio che consentiva la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi rispondenti alla normativa nazionale in vigore alla data di applicazione della direttiva 97/23/CE. Per motivi di certezza del diritto, si è ritenuto necessario che anche la nuova direttiva contempli tale regime transitorio.

È stato per lo stesso motivo previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, attrezzature a pressione e insiemi che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 97/23/CE. I distributori possono quindi fornire attrezzature a pressione e insiemi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.



2. OPZIONI

La Direttiva stabilisce requisiti di conformità e sicurezza uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento ai relativi articoli e paragrafi della direttiva, unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di recepimento:

a) **Articolo 3, paragrafo 2: SI.** Lascia agli Stati la facoltà di individuare autonomamente le misure di sicurezza e le verifiche in occasione dell'uso delle apparecchiature in servizio. L'esercizio di tale opzione è implicitamente confermato all'articolo 2, comma 1, lettere d) e) ed f) del decreto legislativo di recepimento. L'opzione, infatti, è stata già a suo tempo esercitata con l'articolo 19 del testo del decreto legislativo oggi vigente in materia sulla base della precedente direttiva, cui si apportano in questa sede solo modifiche formali, nonché dalle relative norme attuative (decreto ministeriale n. 329 del 2004) e dalle altre norme vigenti applicabili (decreto legislativo n. 81 del 2008, decreti ministeriali 1° dicembre 1975 e 11 aprile 2011). Tali disposizioni rispettano il vincolo posto dalla nuova direttiva e cioè già non implicano modifiche alle apparecchiature ed agli insiemi non contemplate dalla direttiva stessa.

b) **Articolo 5, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9 paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 2: SI.** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione delle attrezzature e degli insiemi e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva: i corrispondenti articoli di riferimento nel decreto legislativo di recepimento sono l'articolo 1, comma 1, lettera m), l'articolo 1, comma 1, lettera n), e l'articolo 1, comma 1, lettera o), che introducono o confermano tale previsione nell'articolo 4, comma 3, nell'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 9, nell'articolo 4-quater, commi 3 e 4, nell'articolo 4-quinquies, comma 2, e nell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo vigente.

c) **Articolo 16, paragrafo 1: SI.** E' prevista la possibilità per gli Stati membri di autorizzare sul loro territorio l'immissione sul mercato e la messa in servizio da parte degli utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi la cui conformità sia valutata da Ispettorati degli stessi utilizzatori appositamente designati ed operanti secondo specifiche procedure. L'esercizio di tale opzione, già in vigore (articolo 14 del decreto legislativo vigente) è stato confermato in questa sede (articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo di recepimento), adattando l'articolo 14 alla nuova formulazione della direttiva.

d) **Articolo 21, paragrafo 2: SI.** Prevede che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento.

e) **Articolo 28, paragrafo 3 e articolo 29, paragrafo 4: NO.** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.



3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/68/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 43), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*":

Per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, vigente in materia di attrezzature a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 93/2000, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

Per espressa previsione contenuta nell'articolo 49, la direttiva 2014/68/UE deve essere recepita entro il 18 luglio 2016 per essere integralmente applicata entro il successivo 19 luglio 2016, fatta eccezione dell'articolo 13 sulla classificazione delle attrezzature a pressione, che avrebbe dovuto essere recepito entro il 28 febbraio 2015, con applicazione a decorrere dal 1° giugno 2015.

Nelle more della predisposizione del presente schema di decreto per l'integrale attuazione della direttiva 2014/68/UE, al fine di garantire comunque l'applicazione del citato articolo 13 da parte di tutte le Amministrazioni interessate, con conseguenti vincoli per gli operatori, la competente Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico ha adottato la circolare prot. n. 0069094 del 15/05/2015, chiarendo la diretta ed immediata applicabilità di tale disposizione europea.

Infatti, in considerazione, per un verso, dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o *self executing*), quali appaiono le prescrizioni di cui al citato articolo 13, e, per altro verso, in relazione alla diretta applicabilità dell'aggiornamento delle connesse prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd regolamento CPL), prevista per il primo giugno 2015, nella parte in cui definisce le sostanze e le miscele pericolose, l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva in oggetto è stato reso noto e assicurato in via urgente e provvisoria con la predetta circolare.

La mancata attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 13 nel termine prescritto ha dato luogo all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea (P.I. n. 2015/0145) lo scorso marzo.

Nella successiva interlocuzione con la Commissione europea, l'Italia ha dato conto delle specifiche misure adottate per l'applicazione del menzionato articolo, utili ad assicurare la necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni cui conformarsi. Conseguentemente, la procedura di infrazione è rimasta allo stadio di messa in mora.



4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo, consta di quattro articoli.

4.1. Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'ART. 1, COMMA 1, del proposto schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/68/UE, apporta al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione, le seguenti modifiche, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/68/UE e qui elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola:

Con la lettera a) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con il riferimento alla nuova direttiva.

Con le lettere da b) a f), sono apportate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2000, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva e, in particolare, sono aggiunte o modificate le definizioni corrispondenti ai punti da 15 a 32 dell'articolo 2 della direttiva.

Con le lettere g) ed h), il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo vigente, per questa parte, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione, già sostanzialmente conforme al contenuto della nuova direttiva, è stato aggiornato solo relativamente ai riferimenti normativi ivi contenuti.

Con la lettera i) si provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 93 del 2000, per adattarne la terminologia alla nuova formulazione che in tema di messa a disposizione sul mercato e messa in servizio è utilizzata all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della nuova direttiva. Si rammenta che il paragrafo 2 del medesimo articolo 3 concerne invece l'opzione relativa alle prescrizioni in occasione dell'uso già esercitata all'articolo 19 della norma vigente.

La lettera l), modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto vigente, concernente i requisiti tecnici delle attrezzature a pressione, per conformarlo all'articolo 4 della nuova direttiva. Il predetto articolo 3 è infatti già sostanzialmente conforme nel testo vigente, salvo che per il comma 3 che è stato opportunamente modificato.

La lettera m), dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2000, per conformarlo anche nella terminologia al testo ed al contenuto dell'articolo 5 della direttiva, relativo alla libera circolazione. Nel nuovo testo è inserita in particolare la disposizione di cui al paragrafo 2 relativa al riconoscimento dell'attività degli ispettorati degli utilizzatori designati da altri stati membri, che non era presente nel testo nazionale vigente e, al comma 3, è confermata l'opzione vigente per garantire informazioni in lingua italiana.



Con la lettera n) sono introdotti nel testo decreto legislativo n. 93 del 2000, i nuovi articoli da 4-bis a 4-septies, in cui sono sostanzialmente riprodotti, senza rilevanti modifiche, salvo l'esercizio dell'opzione linguistica cui si è già fatto riferimento, rispettivamente i seguenti articoli della direttiva: articolo 6 – obblighi dei fabbricanti; articolo 7 – rappresentanti autorizzati; articolo 8 – obblighi degli importatori, articolo 9 – obblighi dei distributori; articolo 10 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori; articolo 11 – identificazione degli operatori economici.

Alla lettera o) è disposta l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del vigente decreto legislativo, la cui rubrica è modificata in "Presunzione di conformità e dichiarazione di conformità UE", per recepirvi, ai commi 1 e 2, le relative disposizioni di cui all'articolo 12 della nuova direttiva, ed ai commi 3 e seguenti, quelle di cui all'articolo 17 della stessa direttiva. Anche in questo caso, al comma 4, è esercitata l'opzione per traduzione in lingua italiana della dichiarazione di conformità UE.

La lettera p) dispone la soppressione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2000, il cui contenuto è interamente superato e riassorbito dal comma 3 del nuovo articolo 8-ter.

Con la lettera q) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 – Comitato attrezzature a pressione – del vigente decreto legislativo, al fine di introdurvi gli opportuni richiami agli articoli 44 – Procedura di comitato -, 45 – Delega di potere - e 46 – Esercizio della delega - della nuova direttiva, che di per sé non richiedono recepimento, in quanto riguardano procedure della Commissione in sede europea, ma che vanno comunque richiamati con riferimento al ruolo delle autorità nazionali in tale ambito.

La lettera r) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del testo del decreto legislativo vigente, recependovi le prescrizioni dell'articolo 39 della nuova direttiva, in materia di sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione e dando nel contempo attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, individuandole peraltro in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato, e cioè nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che resta attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL. Le altre disposizioni contenute nell'attuale testo dell'articolo 8 sono in parte riprodotte, con le integrazioni e le modifiche richieste dalla nuova direttiva, negli articoli successivi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Con la lettera s), si introducono nel testo del decreto legislativo n. 93 del 2000, i seguenti nuovi articoli:

- articolo 8-bis, che recepisce l'articolo 40 della nuova direttiva, in materia di procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi;
- articolo 8-ter, che attua l'articolo 41 della direttiva, disciplinando la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell'Unione; tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali;
- articolo 8-quater, che recepisce l'articolo 42 della medesima direttiva, disciplinando le procedure da adottare per le attrezzature a pressione e insiemi conformi che presentano rischi; anche in questo caso, per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitata alla partecipazione delle autorità nazionali alla relativa procedura;
- articolo 8-quinquies, che attua l'articolo 43 della direttiva, in materia di non conformità formale.

La lettera t) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo vigente, per recepire l'articolo 13 della nuova direttiva, concernente la Classificazione delle attrezzature a pressione.



Con la lettera u) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 93 del 2000, apportandovi le modifiche necessarie al recepimento dell'articolo 14 della nuova direttiva, relativo alle Procedure di valutazione della conformità.

Alla lettera v) si prevede la sostituzione dell'articolo 11 del medesimo decreto vigente, in attuazione dell'articolo 15 della nuova direttiva, relativo alla approvazione europea di materiali. Si evidenzia al riguardo che i paragrafi 4 e 6 di tale articolo non richiedono un espresso recepimento, riguardando la Commissione, ma sono stati comunque richiamati nei loro contenuti e per gli aspetti che qui interessano.

La lettera z) dispone la sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 93 del 2000, nella cui nuova formulazione, il comma 1 attua l'articolo 20 - notifica -, ancora parte del comma 1, ed i commi 2,3 e 4, danno attuazione all'articolo 21, relativo all'autorità di notifica, confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento. Il comma 5 recepisce l'articolo 22 della direttiva, con le prescrizioni relative all'autorità di notifica, il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto attraverso il rispetto degli obblighi comunque posti in capo alle autorità competenti italiane, il comma 6 recepisce l'articolo 23 della direttiva, relativo all'obbligo di informazione delle autorità di notifica, per la parte che richiede di porre in capo alle autorità competenti italiane i relativi obblighi degli Stati;

Con la lettera aa) si novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente recependo, ai commi da 1 ad 11, il contenuto dell'articolo 24 della direttiva - prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute, mentre al comma 12 si dà attuazione all'articolo 26 - presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità.

La lettera bb) novella l'articolo 14 del medesimo decreto, recependo l'articolo 16 - Ispettorati degli utilizzatori - della nuova direttiva. E' stato confermato in questa sede, adattando l'articolo alla nuova formulazione della direttiva, l'esercizio dell'opzione di cui al paragrafo 1 per il ricorso in deroga agli ispettorati degli utilizzatori.

Con la lettera cc) si dispone l'inserimento nel decreto legislativo n. 93 del 2000 dei seguenti articoli aggiuntivi:

- articolo 14-bis, di attuazione dell'articolo 25 della direttiva, recante prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori;
- articolo 14-ter, di recepimento dell'articolo 27 - Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità;
- articolo 14-quater, i cui commi 1 e 2 recepiscono l'articolo 28 della direttiva, concernente la domanda di notifica, mentre i commi 3, 4, 5 e 6 danno attuazione all'articolo 29 - Procedura di notifica; in entrambi i casi non viene esercitata l'opzione volta a disciplinare la procedura "aggravata" da utilizzarsi in assenza di accreditamento in quanto, come già precisato, l'Italia si avvale delle valutazioni di conformità di un ente unico nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia, giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015; con i commi 7 e 8 si dà attuazione all'articolo 32 della direttiva, relativo alle modifiche delle notifiche, ed infine, con il comma 9, si recepisce l'articolo 33, concernente la contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, che non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati, ma che si è ritenuto opportuno richiamare ponendo tali obblighi in capo alle autorità competenti italiane;
- articolo 14-quinquies, i cui commi da 1 a 5 provvedono al recepimento dell'articolo 34 - Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute, mentre il comma 6 dà attuazione all'articolo 35 della nuova direttiva, disciplinando il ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori;



- articolo 14-sexies, i cui commi 1 e 2 attuano l'articolo 36 della nuova direttiva, relativo all'obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, mentre il comma 3 recepisce l'articolo 38 – Coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri.

La lettera dd) novella l'articolo 15 del decreto vigente, attuando, al comma 1, l'articolo 18 della nuova direttiva - Principi generali della marcatura CE – ed ai commi da 2 a 6, l'articolo 19 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE; Il paragrafo 6 di quest'ultimo articolo non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati direttamente applicabile. E' stata comunque richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiano.

Con la lettera ee) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 22 del decreto vigente, adattando le disposizioni transitorie a quelle ora previste dall'articolo 48 della nuova direttiva e non riproducendo quelle precedenti per la parte che ha già completamente esaurito i suoi effetti.

Alla lettera ff), si dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti il contenuto degli allegati I - Requisiti essenziali di sicurezza -, II – Tabelle di valutazione della conformità – e III - procedure di valutazione della conformità – con i relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili a seconda del caso.

La lettera gg), che anche ai sensi dell'articolo 50 della nuova direttiva, provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e V del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva.

La lettera hh), dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta, per continuità dei riferimenti, la precedente denominazione di Allegato VII, pur essendo riproduttivo dell'allegato IV – Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) della nuova direttiva.

4.2. Altre norme di attuazione e finali

ART.2 (ALTRE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 93 DEL 2000)

Con l'articolo 2, anch'esso costituito da un unico comma, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012, ad altre modifiche di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, non imposte da modifiche sostanziali nelle norme introdotte dalla nuova direttiva, ma, appunto da esigenze di coordinamento con le modifiche sostanziali apportate in attuazione della direttiva e con le altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile..

In particolare, al predetto comma 1, con le lettere a) e b), novellando parzialmente l'articolo 18, relativo alle sanzioni - ritenuto per il resto già sostanzialmente conforme alle prescrizioni in materia recate dall'articolo 47 della nuova direttiva, così come già dalla precedente direttiva - ci si è limitati ad aggiornarne gli importi (dalla lira all'euro, con arrotondamento alle migliaia di euro e in aumento per mantenerne l'effetto dissuasivo nonostante il tempo trascorso).

Con la lettera c) si è provveduto ad aggiornare i riferimenti alla denominazione del Ministero dello sviluppo economico, sia nel citato articolo 18 che negli altri articoli del decreto vigente che per quella parte non sono stati oggetto di modifiche.

Con la lettera d) si è provveduto ad analogo aggiornamento dei riferimenti alla denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Con la lettera e) si è provveduto ad eliminare, per evitare equivoci, nell'articolo 19, il termine originariamente previsto (e ormai superato) per la prima adozione delle relative disposizioni attuative, cui si è dato seguito con l'adozione del decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre



2004, n. 329, lasciando invece la relativa previsione di competenza per consentire i successivi interventi di aggiornamento e modifica sul regolamento a suo tempo adottato.

Con la lettera f) si è provveduto ad abrogare la disposizione transitoria, contenuta al comma 3 del medesimo articolo 19, che ha nel frattempo completamente esaurito i suoi effetti.

Con la lettera g) si è provveduto ad aggiornare il riferimento alla denominazione del Ministro dell'economia e delle finanze contenuto nell'articolo 21 e a prevedere il termine per l'adozione del decreto tariffe.

Con la lettera h), infine, si è abrogato, per semplice esigenza di pulizia normativa, l'articolo 23 del decreto vigente che, riguardando la sua originaria entrata in vigore, ha anch'esso ormai esaurito i suoi effetti.

ART.3 (DISPOSIZIONI FINALI)

Tale articolo, oltre a disciplinare le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, è stato previsto per dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa ed alle esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale.

In particolare, al comma 1, in attuazione dell'articolo 49 della nuova direttiva, è prevista la generalizzata applicazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto legislativo di recepimento a decorrere dal 19 luglio 2016 nonché l'applicazione immediata dell'articolo 13 della recepita direttiva.

Il comma 2 del medesimo articolo 3, sempre in applicazione delle disposizioni in tal senso contenute nell'articolo 49 della direttiva, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico l'onere di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di recepimento nazionali adottate.

Infine il comma 3, in attuazione dell'articolo 50 della direttiva, ha previsto che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 97/23/CE contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/68/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di quest'ultima direttiva.

ART.4 (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



TABELLA DI CONCORDANZA

Articolo ed eventuale paragrafo della Direttiva 2014/68/UE	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto legislativo di recepimento	Articolo ed eventuale comma del testo vigente o della novella al D.lgs. n. 93/2000	Eventuali annotazioni
Art. 1, paragrafo 1, – Ambito di applicazione		Art. 1, comma 1	Già conforme nel testo vigente
Art. 1, paragrafo 2, – Ambito di applicazione - esclusioni	Art. 1, comma 1, lettere g) ed h)	Art. 1, comma 3	Il testo vigente è nella sostanza già conforme. Si è solo provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti
Articolo 2 – Definizioni	Art. 1, comma 1, lettere da b) a f)	Art. 1, comma 2	Sono apportate le modifiche necessarie per rendere conforme il testo alla nuova direttiva e, in particolare, sono aggiunte o modificate le definizioni corrispondenti ai punti da 15 a 32 dell'articolo 2 della direttiva.
Articolo 3 –Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 1, comma 1, lettera i) Art. 2, comma 1, lettere d), e) ed f)	Art. 2 e art. 19	I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 della direttiva sono stati recepiti con modifiche lessicali all'articolo 2 della norma nazionale vigente. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva contiene un'opzione per le misure di sicurezza e le verifiche in occasione dell'uso delle apparecchiature in servizio che è/ stata già a suo tempo esercitata con l'articolo 19 del testo vigente, cui si apportano in questa sede solo modifiche formali, nonché dalle relative norme attuative (decreto ministeriale n. 329 del 2004) e dalle altre norme vigenti applicabili (decreto legislativo n. 81 del 2008,, decreti ministeriali 1° dicembre 1975 e 11 aprile 2011) e già non implicano



			modifiche alle apparecchiature ed agli insiemi non contemplate dalla direttiva.
Articolo 4 – requisiti tecnici	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 3	Già conforme nel testo vigente, salvo che per il comma 3 che è stato opportunamente modificato.
Articolo 5 – Libera circolazione	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 4	L'articolo 4 del decreto è stato adattato alla terminologia di cui all'articolo 5 della direttiva, inserendo in particolare la disposizione di cui al paragrafo 2 che non era presente nel testo nazionale vigente. Al comma 3, confermata opzione vigente per informazioni in lingua italiana
Articolo 6 – Obblighi dei fabbricanti	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-bis	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 7 – Rappresentanti autorizzati	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-ter	
Articolo 8 – Obblighi degli importatori	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-quater	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 – Obblighi dei distributori	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-quinquies	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 10 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-sexies	
Articolo 11 – Identificazione degli operatori economici	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 4-septies	
Articolo 12 – Presunzione di conformità	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 5, commi 1 e 2	
Articolo 13 – Classificazione delle attrezzature a pressione	Art. 1, comma 1, lettera t)	Art. 9	
Articolo 14 – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera u)	Art. 10	
Articolo 15 – Approvazione europea di materiali	Art. 1, comma 1, lettera v)	Art. 11	I paragrafi 4 e 6 non richiedono un espresso recepimento, riguardando la Commissione, ma sono stati comunque richiamati nei loro contenuti
Articolo 16 – Ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera bb)	Art. 14	E' stato confermato in questa sede, adattando



			l'articolo alla nuova formulazione della direttiva, l'esercizio dell'opzione di cui al paragrafo 1 per il ricorso in deroga agli ispettorati degli utilizzatori
Articolo 17 – Dichiarazione di conformità UE	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 5, comma 3 e seguenti	Esercitata opzione per traduzione in lingua italiana
Articolo 18 – Principi generali della marcatura CE	Art. 1, comma 1, lettera dd)	Art. 15, comma 1	
Articolo 19 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	Art. 1, comma 1, lettera dd)	Art. 15, commi da 2 a 6	Il paragrafo 6 non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati direttamente applicabile. E' stata comunque richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane
Articolo 20 – Notifica	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 12, comma 1	
Articolo 21 – Autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 12, in parte comma 1, e poi commi da 2 a 4	
Articolo 22 – Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 12, comma 5	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 23 – Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 12, comma 6	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 24 – Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute	Art. 1, comma 1, lettera aa)	Art. 13, commi 1-11	
Articolo 25 – Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-bis	
Articolo 26 – Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera aa)	Art. 13, comma 12	



Articolo 27 – Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-ter	
Articolo 28 – Domanda di notifica	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quater, commi 1 e 2	Recepiti i paragrafi 1 e 2. L'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 29 – Procedura di notifica	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quater, commi 3, 4, 5 e 6	Recepiti i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6. L'opzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 30 – Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 31 – Elenco delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 32 – Modifiche delle notifiche	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quater, commi 7 e 8	
Articolo 33 – Contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quater, commi 9	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 34 – Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quinquies, commi 1-5	
Articolo 35 – Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-quinquies, comma 6	
Articolo 36 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-sexies, commi 1 e 2	
Articolo 37 – Scambio di esperienze			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 38 – Coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori	Art. 1, comma 1, lettera cc)	Art. 14-sexies comma 3	Recepito per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri



Articolo 39 – Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera r)	Art. 8	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del decreto legislativo novellato
Articolo 40 – Procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 8-bis commi 1-13	
Articolo 41 – procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera s) e Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 8-ter- con conseguente abrogazione dell'articolo 6, riassorbito dal comma 3 del citato art. 8-ter	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 42 – Attrezzature a pressione e insiemi conformi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 8-quater	Per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitata alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 43 – Non conformità formale	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 8-quinquies	
Articolo 44 – Procedura di comitato	Art. 1, comma 1, lettera q)	Art. 7	Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea. Richiamato comunque, con riferimento al ruolo delle autorità nazionali, nel vigente art. 7 del decreto legislativo novellato
Articolo 45 – Delega di potere	Art. 1, comma 1, lettera q)	Art. 7	Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea. Richiamato comunque, con riferimento al ruolo delle autorità nazionali, nel vigente art. 7 del decreto legislativo novellato
Articolo 46 – Esercizio della delega	Art. 1, comma 1, lettera q)	Art. 7	Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede



			<p>europea. Richiamato comunque, con riferimento al ruolo delle autorità nazionali, nel vigente art. 7 del decreto legislativo novellato</p>
<p>Articolo 47 – Sanzioni</p>	<p>Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)</p>	<p>Art. 18</p>	<p>Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per le sanzioni pecuniarie amministrative e penali ci si è limitato ad aggiornare negli importi (all'euro e arrotondati in aumento) e relativamente alla denominazione del Ministero competente le sanzioni già previste al riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo vigente.</p>
<p>Articolo 48 – Disposizioni transitorie</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera ee)</p>	<p>Art. 22.</p>	
<p>Articolo 49 – Recepimento</p>	<p>Premesse ed art. 1, comma 1, lettera a); Art. 3, commi 1 e 2</p>	<p>Nuovo Titolo del d.lgs. ;</p>	<p>La previsione di adozione delle disposizioni entro il 18 luglio 2016 è attuata in via di fatto con la pubblicazione del decreto legislativo anteriormente a tale data. L'applicazione delle disposizioni dal 19 luglio 2016 è espressamente prevista in sede di recepimento all'articolo 3, comma 1. Il medesimo articolo fa salva l'applicazione diretta dal 1° giugno 2015 dell'articolo 13 della direttiva già chiarito con circolare del 15 maggio 2015. Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo del decreto legislativo novellato e nelle premesse del decreto legislativo di recepimento. La comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista all'articolo 3, comma 2</p>



Articolo 50 – Abrogazione	Art. 1, comma 1, lettera gg), e Art. 3, comma 3	---	<p>Il comma 1 prevede l'abrogazione della precedente direttiva ed è sostanzialmente recepito con l'integrale novella di sostituzione (e contestuale sostanziale abrogazione) delle corrispondenti norme attuative del decreto legislativo vigente e con l'abrogazione espressa degli allegati non più necessari.</p> <p>Il comma 2 prevede la tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva e non richiede recepimento costituendo uno strumento per l'interprete e ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale che è stato comunque richiamato all'articolo 3, comma 3 del decreto di recepimento.</p> <p>Il comma 3 prevede l'aggiornamento automatico dei riferimenti alla direttiva abrogata ed è recepito all'articolo 3, comma 3, del decreto di recepimento</p>
Articolo 51 – Entrata in vigore ed applicazione	---	---	<p>La norma fissa semplicemente l'entrata in vigore della direttiva e la decorrenza al 19 aprile 2019 dell'applicazione di alcuni suoi articoli. E' norma rivolta alla Commissione ed agli Stati membri e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
Articolo 52 – Destinatari	---	---	<p>La norma prevede semplicemente che gli stati membri sono destinatari della direttiva e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
Allegato I – Requisiti essenziali di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato I	
Allegato II – Tabelle di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato II	
Allegato III – procedure di	Art. 1, comma	Allegato III	



valutazione della conformità – frase introduttiva	1, lettera ff), allegato A		
Allegato III, punto 1, Modulo A)	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 2, Modulo A2	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 3.1, Modulo B, Esame UE del tipo — tipo di produzione	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 3.2, Modulo B, Esame UE del tipo — tipo di progetto	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 4, Modulo C2	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 5, Modulo D	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 6, Modulo D1	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 7, Modulo E	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 8, Modulo E1	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 9, Modulo F	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 10, Modulo G	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 11, Modulo H	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato III, punto 12, Modulo H1	Art. 1, comma 1, lettera ff), allegato A	Allegato III	
Allegato IV – Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX)	Art. 1, comma 1, lettera hh), allegato B	Allegato VII	
Allegato V – Direttiva abrogata, modifiche successive e termini di recepimento			Non richiede recepimento espresso. Vcdi indicazioni e note riferite all'articolo 48 e all'articolo 50 della direttiva
Allegato VI – Tavola di concordanza	Art. 3, comma 3		Non richiede recepimento (vedi nota all'articolo 50). La tabella è stata comunque richiamata all'articolo 3, comma 3



NOTA: Gli articoli e commi dello schema di decreto legislativo non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni della direttiva da recepire contengono disposizioni di aggiornamento redazionale del decreto legislativo vigente per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e comunque compatibili con le disposizioni della direttiva e con le norme dell'Unione europea.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 93/2000, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Lo schema di decreto legislativo in esame, nel provvede a recepire la direttiva europea 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione, in virtù di espressa delega legislativa, non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa comunque determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stata peraltro prevista all'articolo 4 un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riguardo alle singole restanti disposizioni del decreto che vanno analizzate a questi fini si specifica quanto segue:

L'ART. 1, COMMA 1. del proposto Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/68/UE, apporta al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione, le seguenti modifiche di seguito richiamate, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/68/UE e qui elencate con riferimento alle lettere in cui tale unico comma si articola.

Del tutto irrilevanti appaiono le seguenti modifiche meramente ordinamentali, riferite ai requisiti delle attrezzature a pressione e agli adempimenti degli operatori privati interessati:

- la lettera a) che aggiorna il titolo del decreto legislativo vigente;
- le lettere da b) a f), che modificano le definizioni necessarie per la comprensione del testo;
- le lettere g) ed h), che modificano la disciplina delle esclusioni dall'ambito di applicazione;



- la lettera l), relativa alle norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio delle attrezzature;
- la lettera l), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto vigente, concernente i requisiti tecnici delle attrezzature a pressione;
- La lettera m), che interviene sull'articolo 4 relativo alla libera circolazione delle attrezzature conformi;
- la lettera n), quantomeno per la parte in cui introduce nuove disposizioni in materia di obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori, dei distributori e per l'identificazione degli operatori economici;
- la lettera o) che aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità e dichiarazione di conformità UE;
- la lettera p) dispone la soppressione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2000;
- la lettera t), che dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo vigente, in materia di classificazione delle attrezzature a pressione;
- la lettera u), relativa alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 93 del 2000, relativo alle procedure di valutazione della conformità;
- la lettera v), che prevede la sostituzione dell'articolo 11 del medesimo decreto vigente, relativo alla approvazione europea di materiali;
- la lettera aa), che novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente recependo, in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute e di presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità; si evidenzia a questo riguardo che organismi notificati ed entità terze riconosciute sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, mentre per la valutazione della loro conformità si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alla lettera z) ed ai compiti dell'autorità di notifica, basati sull'accREDITAMENTO;
- la lettera bb), che novella l'articolo 14 del medesimo decreto, relativo agli ispettorati degli utilizzatori; valgono a questo riguardo, trattandosi



comunque di organismi privati, le medesime considerazioni formulate con riferimento alla lettera aa);

- la lettera cc), nella parte in cui dispone l'inserimento nel decreto legislativo n. 93 del 2000 degli articoli aggiuntivi 14-bis, recante prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori, 14-ter, in merito ad affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità, 14-quinquies, relativo agli obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute, ed ai ricorsi contro le loro decisioni, 14-sexies, relativo all'obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, nonché al coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori; si rinvia alle considerazioni che precedono e che seguono, relativamente al carattere del tutto privatistico di tutti gli organismi qui considerati, ivi compresi gli ispettorati degli utilizzatori, ed all'assenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello stato in ragione della perfetta corrispondenza con la normativa vigente, relativamente ai compiti al riguardo attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, sia per la loro autorizzazione e notifica, basate sull'accreditamento, sia per la partecipazione di tali organismi al sistema di cooperazione europeo che li riguarda direttamente; quanto all'autorizzazione Ministeriale per i predetti organismi, intesa come accertamento amministrativo della loro conformità, basata sull'accreditamento e propedeutica alla notifica, la stessa era già espressamente prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 93 del 2000, sia pure se qualificata all'epoca come designazione propedeutica alla notifica) e ribadita più in generale nei contenuti sostanziali dagli articoli R13 e seguenti dell'allegato I della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Quanto infine alla partecipazione degli organismi notificati al sistema di coordinamento e cooperazione tra gli stessi ed ai lavori dei relativi gruppi settoriali, si ribadisce che si tratta di obblighi posti direttamente a loro carico il cui assolvimento, trattandosi di organismi privati, avviene in assenza di alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
- la lettera dd) novella l'articolo 15 del decreto vigente, richiamando i principi generali della marcatura CE e le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE;



- la lettera ee), che dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 22 del decreto vigente, adattando le disposizioni transitorie;
- la lettera ff), che dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, tabelle di valutazione della conformità e procedure di valutazione della conformità;
- la lettera gg), che provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e V del decreto legislativo vigente;
- La lettera hh), che dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, concernente la dichiarazione di conformità UE.

Maggiormente rilevanti, almeno formalmente, anche per gli aspetti economico finanziari, in quanto riferite a compiti ed attribuzioni delle pubbliche amministrazioni, sono le seguenti disposizioni del medesimo articolo 1 che, comunque, non contengono in merito innovazioni suscettibili di determinare nuove o maggiori spese per le amministrazioni stesse ovvero minori entrate per il bilancio dello Stato:

- la lettera n), che dispone l'aggiunta, nel testo del decreto legislativo n. 93/2000, dei nuovi articoli da 4-bis a 4-septies, in materia di obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori, dei distributori e per l'identificazione degli operatori economici, nella parte in cui fanno riferimento diretto o indiretto ai connessi compiti dell'autorità di vigilanza (in particolare articoli 4-bis, comma 9, 4-quater, comma 9, e 4-quinques, comma 5); al riguardo si evidenzia che si tratta di disposizioni che non introducono nuovi oneri in quanto riferite a compiti già in atto svolti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia in base alla prassi applicativa del vigente decreto legislativo n. 93 del 2000 che in relazione alla diretta applicabilità nell'ordinamento interno del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che pone norme generali, applicabili quindi anche per le attrezzature a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti) che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti (si vedano in particolare gli articoli 19, 20 e 21 relativamente ai compiti delle autorità di vigilanza) e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e



stabilisce i principi generali della marcatura CE, sia della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, ed in particolare degli articoli R31 e seguenti dell'allegato I;

- con la lettera q) si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 93/2000, relativo al Comitato attrezzature a pressione, nulla innovando riguardo ai compiti del Ministero dello sviluppo economico come previsti dalla norma oggi vigente con riferimento all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- la lettera r) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del testo del decreto legislativo vigente, recependovi le prescrizioni dell'articolo 39 della nuova direttiva, in materia di sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione e dando nel contempo attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008; dalla nuova formulazione non derivano nuovi oneri in quanto i relativi compiti sono individuati in conformità alla normativa vigente, come applicata anche in attuazione del citato Regolamento europeo, e le autorità competenti sono individuate in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato, e cioè nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che resta attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL; si evidenzia che il predetto ruolo dell'Agenzia dei Monopoli e delle dogane è già espressamente previsto dagli articoli da 27 a 29 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008, mentre quello dell'INAIL, già parte della prassi applicativa dell'attuale decreto legislativo n. 93 del 2000, deriva dai tradizionali compiti di organi **tecnici** dei Ministeri competenti, ed in particolare del Ministero del lavoro, a suo tempo spettante all'Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro - ISPESL, ente successivamente soppresso e le cui funzioni sono state trasferite all'INAIL, ad un apposito Dipartimento con gli stessi compiti d'istituto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione



finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- la lettera s), introduce nel testo del decreto legislativo n. 93 del 2000, i nuovi articoli 8-bis, sulle procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi, 8-ter, sulla procedura di salvaguardia dell’Unione, 8-quater, sulle procedure da adottare per le attrezzature a pressione e insiemi conformi che presentano rischi e 8-quinquies, per le procedure nei casi di non conformità formale; In tutti i predetti casi, tali procedure, che riguardano essenzialmente la Commissione, rilevano per la parte che riguarda la partecipazione alle stesse delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico, dell’inea senza innovazioni rispetto la situazione a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi effetti di spesa; anche in questo caso valgono le considerazioni già svolte sulla consolidata prassi applicativa dell’attuale decreto legislativo n. 93 del 2000 e sulla diretta applicabilità del Regolamento (CE) n. 765/2008 che già prevede, in particolare agli articoli da 16 a 29, a legislazione vigente, tutti i compiti di valutazione, adozione di misure correttive e restrittive richiamati in termini esclusivamente ricognitivi prima dalla direttiva e poi dal testo nazionale di recepimento;
- la lettera z) dispone la sostituzione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 93 del 2000, relativo fra l’altro all’individuazione dell’autorità di notifica, confermata nel Ministero dello sviluppo economico, con l’esplicitazione della previsione dell’avvalimento dell’accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. Si precisa a questo riguardo che ad oggi è vigente la convenzione stipulata il 13 giugno 2011, fra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia, rinnovata il 17 luglio 2013 e, da ultimo, il 6 luglio 2015 che delega la valutazione di conformità degli organismi di certificazione per più tipologie di prodotti (apparecchiature a pressione, ma anche giocattoli, strumenti di misura, apparecchiature radio, ecc.) e la vigilanza sugli stessi ad Accredia. L’accreditamento come presupposto della notifica già ha consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che, anteriormente all’applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispetto al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità, gravavano interamente sul predetto Ministero, mentre già attualmente e comunque nella nuova



disposizione a regime, gravano prevalentemente sull'organismo nazionale unico di accreditamento;

- la lettera cc) per la parte che dispone l'inserimento nel decreto legislativo n. 93 del 2000 dell'articolo 14-quater, relativo alla domanda di notifica, alle relative procedure; come già evidenziato, in entrambi i casi non viene esercitata l'opzione volta a disciplinare la procedura "aggravata" da utilizzarsi in assenza di accreditamento in quanto, come già precisato, l'Italia si avvale delle valutazioni di conformità dell'ente unico nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia, giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015; molte delle disposizioni contenute o richiamate in tale articolo riguardano compiti che la direttiva attribuisce alla Commissione europea ma che si è ritenuto opportuno richiamare per la parte che riguarda la partecipazione alle procedure delle autorità nazionali, ponendo tali obblighi in capo alle autorità competenti italiane; Si ribadisce che le stesse sono individuate in conformità all'assetto già vigente, senza innovazioni sostanziali e senza alcuna nuova o maggiore spesa.

ART. 2 (ALTRE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 93 DEL 2000)

Con l'articolo 2, anch'esso costituito da un unico comma, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012, ad altre modifiche di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, anche in relazione alle altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile.

In particolare, al predetto comma 1, con le lettere a) e b), novellando parzialmente l'articolo 18, relativo alle sanzioni ci si è limitati ad aggiornarne gli importi (dalla lira all'euro, con arrotondamento alle migliaia di euro e in lieve aumento, per mantenerne l'effetto dissuasivo nonostante il tempo trascorso).

Trattandosi di un'entrata del tutto aleatoria che non si verifica in assenza di violazioni rilevanti a questi fini, non vi sono elementi né ragioni per valutare l'eventualità di maggiori entrate.



Con la lettera c) si è provveduto ad aggiornare i riferimenti alla denominazione del Ministero dello sviluppo economico, sia nel citato articolo 18 che negli altri articoli del decreto vigente che per quella parte non sono stati oggetto di modifiche.

Con la lettera d) si è provveduto ad analogo aggiornamento dei riferimenti alla denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Con la lettera g) si è provveduto ad aggiornare il riferimento contenuto nell'articolo 21 in ordine alla denominazione del Ministro dell'economia e delle finanze e ad escludere espressamente dall'ambito di operatività del decreto di cui al suddetto articolo 21, comma 2, le attività dell'organismo di valutazione unico. Quanto alle disposizioni tariffarie ivi previste - che non essendo state innovate se non per questi aspetti formali non costituiscono specifico oggetto della presente relazione -, si evidenzia ad ogni buon fine che le stesse hanno comunque perduto nel tempo gran parte della loro valenza, poiché la circostanza che l'autorizzazione degli organismi notificati sia rilasciata (prima per effetto di convenzione basata sulle disposizioni del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, ed ora per espressa previsione legislativa) sulla base del presupposto dell'accreditamento da parte dell'unico organismo nazionale di accreditamento, che è incaricato di svolgere anche la relativa vigilanza, fanno sì che gli oneri di accertamento di conformità degli organismi e di vigilanza sugli stessi non gravino più sulle amministrazioni statali interessate (su cui residuano minimi oneri amministrativi connessi al rilascio dell'autorizzazione formale ed alla conseguente procedura di notifica) e che conseguentemente anche le precedenti tariffe a favore del Ministero siano sostanzialmente pressoché integralmente sostituite dalle tariffe di accreditamento a favore dell'organismo nazionale, determinate in conformità alla diversa normativa al riguardo applicabile ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. La previsione di cui all'articolo 21, comma 2, va comunque mantenuta proprio per consentire l'opportuno adeguamento anche formale del precedente provvedimento attuativo.

Tutte le predette disposizioni non contengono pertanto innovazioni sostanziali suscettibili di effetti sulla spesa o sulle entrate delle pubbliche amministrazioni interessate.



ART. 3 (DISPOSIZIONI FINALI)

Tale articolo, oltre a disciplinare le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, è stato previsto per dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa ed alle esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale.

In particolare il comma 2 del medesimo articolo 3, sempre in applicazione delle disposizioni in tal senso contenute nell'articolo 49 della direttiva, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico l'onere di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di recepimento nazionali adottate. Si tratta naturalmente di un onere meramente amministrativo, che può essere svolto a risorse date senza alcuna difficoltà.

Si evidenzia, infine, che, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 3, Regolazione dei mercati, Programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc.) senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, ascensori, giocattoli, prodotti elettrici, ecc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione.

Analoghe considerazioni valgono naturalmente per le altre amministrazioni interessate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Agenzia delle dogane e dei monopoli) che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

Escluso l'importo per l'acquisto di beni e servizi, riferito al residuo per il 2015, l'importo di spesa per il 2015 è pari a Euro 1.000.000,00 (mille) e si riferisce alla legge di bilancio 2015, n. 190 del 28.10.2014.



X POSTALMENTE

IL MINISTRO

Il Reggente Generale dello Stato

13 NOV. 2015

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, per l'attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in materia di attrezzature a pressione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, ed alla delega al riguardo attribuita al Governo dalla legge di delegazione europea 2014.

Gli obiettivi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di attrezzature a pressione e relativi sistemi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di dette attrezzature e sistemi;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

A tal fine occorre infatti tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per le attrezzature a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del



mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di attrezzature a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile essenzialmente nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, con cui era stata recepita la precedente analoga direttiva in materia, come integrato e modificato dagli effetti diretti del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da attuare per il recepimento della nuova direttiva 2014/68/UE, contenuta all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 43), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, nonché dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*":

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/68/UE, in virtù di espressa delega legislativa, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, vigente in materia di attrezzature a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del



D.lgs. n. 93/2000, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata da un decreto legislativo e restando rinviata a regolamentazione attuativa, e non affrontata in questa sede, la disciplina degli interventi nazionali volti a garantire la sicurezza delle apparecchiature in servizio.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*



Non risultano Iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento Italiano a quello europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento legislativo formale dell'articolo 13 della direttiva, di cui pure si è già constatata la diretta applicabilità nell'ordinamento interno

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. Sono a tal fine apportate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2000, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva e, in particolare, sono aggiunte o modificate le definizioni corrispondenti ai punti da 15 a 32 dell'articolo 2 della direttiva da recepire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, vigente in materia di attrezzature a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia



salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 93/2000, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa di alcuni articoli, commi ed allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, l'espressa integrale sostituzione di numerosi articoli e parti di articoli del medesimo decreto legislativo con conseguente espressa abrogazione delle disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la messa in servizio di attrezzature realizzate sulla base delle disposizioni anteriori e immesse sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore.

Relativamente agli effetti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo va però segnalata la salvaguardia dell'applicazione diretta dal 1° giugno 2015 dell'articolo 13 della direttiva, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 49 della direttiva e come già chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con circolare del 15 maggio 2015.

Non si tratta dell'individuazione nella norma nazionale di un termine retroattivo, che sarebbe in contrasto con il principio secondo cui la legge dispone normalmente solo per il futuro, bensì della presa d'atto che - in considerazione per un verso dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee



sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o self executing, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia europea a partire dal Caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), quali appaiono le prescrizioni di cui all'articolo 13 citato della direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell'aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 (cd regolamento CPL), prevista per il primo giugno prossimo, nella parte in cui definisce le sostanze e le miscele pericolose - l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva in oggetto è stato reso noto e assicurato in via urgente e provvisoria, da tutte le amministrazioni interessate (con conseguenti vincoli per gli operatori), in relazione a tale pacifica diretta applicabilità nell'ordinamento interno della relativa norma europea, con prevalenza anche sulle eventuali diverse norme legislative nazionali (si veda, fra l'altro, Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2014 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.*

Non sono previsto nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, per l'attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in materia di attrezzature a pressione.

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema che la direttiva 2014/68/UE da recepire intende risolvere relativamente alle attrezzature a pressione e le criticità che intende in tale ambito affrontare, sono riferiti, come per la generalità delle direttive in materia di sicurezza di prodotti e attrezzature, alla necessità di conseguire un adeguato livello di armonizzazione della legislazione di tutti i Paesi europei in materia, aggiornandola alle più generali novità intervenute in materia e garantendo più adeguati livelli di sicurezza per consumatori ed utilizzatori e la libera circolazione dei prodotti e delle apparecchiature conformi ai requisiti essenziali a tal fine prescritti, anche attraverso la piena affidabilità e reciproca riconoscibilità ai diversi sistemi di verifica della conformità utilizzati ed utilizzabili e degli organismi preposti a tale adempimento.

Occorre in particolare tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per le attrezzature a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo e nazionale in materia di attrezzature a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sulle attrezzature a pressione.

Occorre inoltre aggiornare la classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo connesso alla classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità. Il 1° giugno 2015, infatti, la direttiva 67/548/CEE che regolava tale classificazione di pericolosità dei fluidi in questione, è stata abrogata



e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE. È pertanto necessario adeguare la disciplina delle attrezzature a pressione a tali nuove norme, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti.

Talune procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva da recepire richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 97/23/CE, cui si dovevano attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione.

Quanto al mercato cui l'intervento si riferisce a livello nazionale si evidenzia che le attrezzature a pressione interessano un numero notevole di imprese ed operatori economici con fatturati anche rilevanti, rispetto ai quali è però problematico effettuare precise quantificazioni in quanto è problematico identificare una filiera produttiva di riferimento. Al contrario che per altri settori infatti, è qui molto più difficile individuare produttori, manutentori, installatori che operino esclusivamente con riferimento alle attrezzature oggetto della direttiva del cui recepimento si tratta, mentre gli effetti economici sono rilevanti anche per le imprese utilizzatrici. Fra le attrezzature a pressione rientrano infatti, caldaie, pompe, tubazioni, serbatoi e, soprattutto, valvole industriali, che sono spesso prodotte nel contesto di apparecchiature più complesse, da imprese che hanno più ampie produzioni elettromeccaniche, che talora per caratteristiche, dimensioni e sistemi in cui sono utilizzati, rientrano nell'ambito di applicazione di altre direttive (ad esempio sugli apparecchi semplici a pressione o sugli apparecchi a gas). Da stime informali si ricava che il fatturato riferibile alla produzione di attrezzature a pressione è di circa 5 miliardi di euro, per più della metà derivante da esportazioni, e con circa 23.000 occupati nelle attività specifiche.

Più precisa naturalmente è la valutazione degli organismi notificati interessati che, attualmente, sono 37. Non sono significativi, inoltre, i dati su incidenti e non conformità, considerato che negli ultimi 5 anni è stata rilevata una sola non conformità suscettibile di trattazione in termini di sorveglianza a livello nazionale, il che però non contraddice la necessità dell'intervento normativo, trattandosi di apparecchiature spesso a rischio elevato per le quali è positivo che il sistema di requisiti e di sorveglianza abbia evidentemente avuto un effetto dissuasivo delle violazioni.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento normativo, realizzato modificando il decreto legislativo n. 93 del 2000, è quello di mantenere e migliorare la piena ed elevata conformità delle attrezzature a pressione prodotte ed utilizzate in Italia ai requisiti in materia di sicurezza delle attrezzature a pressione previsti ed adottati in tutta Europa ed eliminare in tal modo i possibili ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Gli obiettivi connessi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di attrezzature a pressione e relativi sistemi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di dette attrezzature e sistemi;



- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

Le ulteriori modifiche apportate al citato decreto legislativo n. 93 del 2000 hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo sono i seguenti:

dati statistici relativi agli incidenti provocati dall'utilizzo di attrezzature a pressione (non molto frequenti già attualmente, per fortuna) e quelli relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (denunce, richiami o ritiri dal mercato di prodotti non conformi). Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i produttori, gli importatori ed i distributori di apparecchiature a pressione e relativi insiemi e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

L'autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che resta attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL.

L'autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti attribuiti all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono gli utilizzatori professionali e, più marginalmente, i consumatori, interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire per le attrezzature a pressione.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase



ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, nell'ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere seminariale.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata già sottoposta ad una prima valutazione di massima anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente limitata alla sua impostazione generale considerato che si tratta di un provvedimento sostanzialmente vincolato e i cui destinatari indiretti sono più gli utilizzatori professionali che i consumatori -, e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, manutentori, ecc.). In particolare lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato inviato per eventuali osservazioni nell'ambito di tale valutazione di impatto ad Accredia ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: Confindustria, Federchimica, Assogasliquidi, Anima, Finco, Assocert, Union, Alpi, Conforma.

Non sono emerse in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature a pressione.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire.

- a) **Articolo 3, paragrafo 2:** Lascia agli Stati la facoltà di individuare autonomamente le misure di sicurezza e le verifiche in occasione dell'uso delle apparecchiature in servizio.



L'esercizio di tale opzione è implicitamente confermato all'articolo 2, comma 1, lettere d) e) ed f) del decreto legislativo di recepimento. L'opzione, infatti, è stata già a suo tempo esercitata con l'articolo 19 del testo del decreto legislativo oggi vigente in materia sulla base della precedente direttiva, cui si apportano in questa sede solo modifiche formali, nonché dalle relative norme attuative (decreto ministeriale n. 329 del 2004) e dalle altre norme vigenti applicabili (decreto legislativo n. 81 del 2008, decreti ministeriali 1° dicembre 1975 e 11 aprile 2011). Tali disposizioni rispettano il vincolo posto dalla nuova direttiva e cioè già non implicano modifiche alle apparecchiature ed agli insiemi non contemplate dalla direttiva stessa.

- b) **Articolo 5, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 7, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9 paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 2:** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione delle attrezzature e degli insiemi e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva: i corrispondenti articoli di riferimento nel decreto legislativo di recepimento sono l'articolo 1, comma 1, lettera m), l'articolo 1, comma 1, lettera n), e l'articolo 1, comma 1, lettera o), che introducono o confermano tale previsione nell'articolo 4, comma 3, nell'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 9, nell'articolo 4-quater, commi 3 e 4, nell'articolo 4-quinquies, comma 2, e nell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo vigente.
- c) **Articolo 16, paragrafo 1:** E' prevista la possibilità per gli Stati membri di autorizzare sul loro territorio l'immissione sul mercato e la messa in servizio da parte degli utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi la cui conformità sia valutata da Ispettorati degli stessi utilizzatori appositamente designati ed operanti secondo specifiche procedure. L'esercizio di tale opzione, già in vigore (articolo 14 del decreto legislativo vigente) è stato confermato in questa sede (articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo di recepimento), adattando l'articolo 14 alla nuova formulazione della direttiva.
- d) **Articolo 21, paragrafo 2:** Prevede che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso all'organismo unico italiano di accreditamento, Accredia, in conformità alle scelte operative già effettuate da alcuni anni attraverso l'affidamento ad Accredia di tali compiti da parte dei Ministeri competenti con apposito accordo procedimentale, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008, nell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e nei relativi provvedimenti attuativi.
- e) **Articolo 28, paragrafo 3 e articolo 29, paragrafo 4:** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad Accredia tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI



A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (comunitario).

Le modifiche intervenute a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti per le attrezzature a pressione proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per gli operatori commerciali e per gli utilizzatori professionali e non, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di attrezzature prive dei requisiti essenziali di sicurezza.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita alle attrezzature messe sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle attrezzature così marcate e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro in materia di attrezzature a pressione qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle attrezzature e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei propri prodotti ed affrontare



l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da attrezzature insicure.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva in materia di *attrezzature a pressione*. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità delle attrezzature a pressione, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza delle apparecchiature a pressione, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e rassicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, assieme all'Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato.



B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza delle attrezzature a pressione non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità delle attrezzature a pressione attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C).

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento correttivo del primo decreto legislativo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione I, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Poiché la direttiva 2014/68/UE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati ricorrendo, in alcuni casi, anche alle opzioni esercitate nel rispetto



dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

